



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE AL TURISMO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 13/03/2021

Indice

Articolo 1 - Oggetto e finalità	2
Articolo 2 - Composizione della Consulta e attribuzioni	3
Articolo 3 - Durata e competenze dell'Assemblea.....	4
Articolo 4 - Decadenza dalla carica di componente.....	4
Articolo 5 - Membri esterni e Assemblea aperta al pubblico.....	4
Articolo 6 - Convocazione e validità delle sedute.....	5
Articolo 7 – Sede delle Consulte	5
Articolo 8 - Trasparenza.....	5
Articolo 9 - Modifiche del regolamento.....	5
Articolo 10 - Disposizioni finali.....	5

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Consulta comunale al Turismo, in attuazione delle disposizioni previste dallo Statuto comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione disciplinati all'art. 44.
2. Il Comune ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative per consentire lo svolgimento, in modo più efficace, delle proprie funzioni e rendere maggiormente partecipate le proprie decisioni.
3. La Consulta costituisce una forma di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini acquisiscono un ruolo attivo nell'amministrazione comunale, attraverso una partecipazione diretta alla gestione della cosa pubblica, nel perseguimento degli interessi generali della comunità locale, promozione della coesione sociale e valorizzazione delle competenze e capacità della cittadinanza.
4. Il Comune di Santa Teresa Gallura riconoscendo il turismo come risorsa primaria fondamentale per la crescita economica sociale e culturale della comunità e delle imprese ivi operanti, intende promuovere e sostenere ogni azione e iniziativa atta a valorizzarlo. A tal fine è istituita la Consulta Comunale al Turismo di Santa Teresa Gallura, organismo consultivo e di confronto tra l'Ente e le realtà operanti nel territorio comunale, nonché quale strumento di partecipazione attiva con funzioni propositive, consultive e di studio non vincolanti, funzionali all'elaborazione di politiche promozionali del territorio e di sviluppo delle attività economiche connesse con il comparto turistico.
5. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale) relativamente alla materia di competenza ed in particolare:
 - può esprimere un parere su piani, programmi, atti d'interesse generale di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale nell'ambito del settore turistico;
 - formula, nella materia di propria competenza, proposte ed osservazioni anche in relazione alle strategie comunicative e di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri, ad iniziative ed attività volte alla promozione e alla crescita del settore, al miglioramento dell'ospitalità e dell'offerta turistica e locale;
 - predispone relazioni sulle proposte alla stessa sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti il settore di competenza;
 - approfondisce e studia problematiche del settore e propone soluzioni;
 - promuove iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini e operatori per approfondire la conoscenza di temi di interesse;
 - promuove lo sviluppo di progetti che sappiano integrare le specifiche esigenze e proporre iniziative idonee a diffondere la conoscenza del turismo e dei processi per la crescita economica del territorio, anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e grado;
 - opera per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio;

- propone attività di progetto e di formazione turistica.
- 6. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull'utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente al Responsabile del settore di competenza.

Articolo 2 - Composizione della Consulta e attribuzioni

1. Sono organi della Consulta al Turismo il Presidente e l'Assemblea.
2. La carica di Presidente viene ricoperta dall'Assessore o Consigliere Comunale con delega al Turismo. Nel caso in cui il Sindaco non abbia delegato la materia ad altro componente della Giunta o del Consiglio, la carica è ricoperta da altro Consigliere individuato dal Sindaco.
3. Il Presidente convoca le riunioni, fissando l'ordine del giorno, ne coordina lo svolgimento e ne assicura il corretto e regolare funzionamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono assunte dal Sindaco o altro Consigliere Comunale delegato.
5. Nella prima riunione dell'Assemblea il Presidente designa un Segretario tra i componenti, il quale cura l'allestimento della sede, assiste ai lavori, verbalizza l'esito delle riunioni, convoca la seduta su richiesta del Presidente, cura l'invio della convocazione con l'ordine del giorno, trasmettendo il verbale della seduta precedente ai componenti della Consulta.
6. L'Assemblea è composta, oltre che dal Presidente, da un numero di componenti non inferiore a otto (8) e non superiore a dodici (12), nominati tra i rappresentanti delle varie associazioni di categoria e operatori locali attivi nel settore turistico del territorio comunale.
7. Le categorie di operatori locali, rilevanti ai fini della nomina a componente dell'Assemblea della Consulta, sono individuate con apposita Deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce altresì:
 - il numero dei componenti nei limiti di cui al comma 6;
 - le ipotesi di incompatibilità e i requisiti necessari;
 - le modalità e i termini di presentazione delle domande a seguito di apposito avviso pubblico.
8. Per le associazioni ed enti formalmente costituiti la domanda sarà presentata dal rappresentante legale o soggetto delegato. Per le categorie individuate, ai sensi del precedente comma 7, ma non formalmente costituite in associazioni e/o enti, la domanda potrà essere presentata da uno o più operatori del settore, secondo le modalità stabilite nella medesima Deliberazione di G.C.
9. I componenti sono nominati con decreto sindacale, sulla base delle istanze pervenute. Relativamente agli operatori locali, non facenti parte di associazioni di categoria, qualora le istanze presentate fossero in numero superiore a uno, gli stessi saranno invitati a designare il proprio rappresentante. In assenza il Sindaco deciderà secondo il criterio di maggior attinenza delle attività svolte rispetto alle finalità della Consulta.
10. Nel corso del mandato, con le medesime modalità di cui al comma 7, il numero dei componenti dell'Assemblea può essere modificato e/o integrato.
11. Ai componenti della Consulta non sono corrisposti gettoni di presenza e/o indennità di carica.

Articolo 3 - Durata e competenze dell'Assemblea

1. Il Presidente e l'Assemblea restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
2. Durante i periodi di *vacatio* amministrativa ed eventuale commissariamento comunale, la Consulta continua ad esercitare i propri compiti, collaborando con gli organi che durante quel periodo garantiscono la regolare amministrazione.
3. L'Assemblea della Consulta ha il compito:
 - a) di indicare all'inizio di ogni anno le priorità relative all'area tematica di riferimento, tra queste sono comprese quelle indicate dal Sindaco e dalla Giunta comunale e dal Consiglio;
 - b) di prevedere e approvare l'istituzione di gruppi tematici per l'attuazione delle finalità specifiche della Consulta, stabilendo gli ambiti di competenza e il numero massimo dei componenti;
 - c) di approvare, con possibilità di modifica e/o integrazione, le proposte dei gruppi tematici, a maggioranza e con voto palese;
 - d) di partecipare alla vita amministrativa della comunità esprimendo pareri sui temi di competenza richiesti dagli organi di indirizzo e di governo del Comune, di avanzare proposte e di esercitare verifiche dell'azione amministrativa, sempre nell'ambito delle finalità della Consulta.

Articolo 4 - Decadenza dalla carica di componente

1. I componenti decadono alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o quando si registrino tre assenze consecutive ed ingiustificate dalle riunioni ordinarie. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di associazioni di categoria che cessino la loro attività durante la consiliatura.
2. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso ente/categoria cui apparteneva il dimissionario o decaduto.
3. I componenti della Consulta, in caso di impedimento temporaneo, possono delegare per iscritto la partecipazione alle riunioni ad altro soggetto appartenente alla medesima categoria.

Articolo 5 - Membri esterni e Assemblea aperta al pubblico

1. Il Presidente della Consulta ha la facoltà di invitare in occasione di ogni seduta/riunione, anche su suggerimento dell'Assemblea, senza diritto di voto:
 - sino a due componenti esterni con specifiche competenze tecniche ed esperti per mettere a disposizione le loro esperienze e/o conoscenze;
 - sino a due operatori del comparto economico locale per assistere alle discussioni promosse dalla Consulta;
 - rappresentanti di Enti, Istituzioni, Associazioni che abbiano uno specifico interesse al tema oggetto di discussione, nonché rappresentanti di ordini professionali, delle organizzazioni sindacali, esperti e Consiglieri comunali.
2. Il Presidente della Consulta ha, inoltre, la facoltà di aprire al pubblico la seduta dell'Assemblea qualora reputi necessario relazionare ad una più vasta platea di portatori di

interesse l'operato e le decisioni prese in seno alla Consulta o per acquisire ulteriori argomenti di discussione da sottoporre alla stessa.

Articolo 6 - Convocazione e validità delle sedute

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa almeno quattro (4) volte durante l'anno e la convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è inviata ai componenti dell'Assemblea, oltre che al Sindaco per opportuna conoscenza.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 15 giorni quando venga richiesto dal almeno tre componenti unitamente agli argomenti da discutere.
3. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e l'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, con esclusione del Presidente.
4. La modalità ed i termini di convocazione sono definiti dalla medesima Assemblea nella prima riunione, nonché le modalità organizzative della stessa, non contrastanti col presente regolamento, ritenute più idonee ad agevolarne la funzione e i lavori.

Articolo 7 – Sede delle Consulte

1. Le consulte si riuniscono negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale o presso la sede del Comune.
2. Il Presidente potrà convocare l'Assemblea anche in sede diversa da quelle di cui al precedente comma, se ritenuto più idoneo alla specifica riunione.

Articolo 8 - Trasparenza

Ai fini della trasparenza, il presente regolamento, gli atti di approvazione, il calendario della Consulta e tutte le relazioni e i verbali verranno pubblicati in una sezione dedicata sul sito dell'Ente.

Articolo 9 - Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche e variazioni al presente regolamento devono essere approvate con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale.

Articolo 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale ovvero all'approvazione medesima se dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto e in particolare al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché allo Statuto Comunale.